

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 782/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 aprile 2003 sul divieto dei composti organostannici sulle navi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità è seriamente preoccupata per gli effetti ambientali nocivi dei composti organostannici usati come sistemi antivegetativi sulle navi, in particolare dei rivestimenti a base di tributile (TBT).
- (2) Una convenzione internazionale sul controllo dei sistemi antivegetativi nocivi sulle navi (convenzione AFS) è stata adottata il 5 ottobre 2001 in una conferenza diplomatica (conferenza AFS) svoltasi sotto l'egida dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) con la partecipazione di Stati membri della Comunità.
- (3) La convenzione AFS è una convenzione quadro che consente il divieto dei sistemi antivegetativi nocivi usati sulle navi secondo modalità ben definite e nel rispetto del principio di precauzione enunciato nella Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo.
- (4) Allo stato attuale, la convenzione AFS vieta soltanto l'applicazione dei composti organostannici sulle navi.
- (5) La convenzione AFS prevede date di applicazione fisse: 1° gennaio 2003 per il divieto di applicazione dei composti organostannici sulle navi e 1° gennaio 2008 per la rimozione dei composti organostannici dalle navi.

(6) La convenzione AFS entrerà in vigore soltanto 12 mesi dopo la sua ratifica da parte di almeno 25 Stati che rappresentano almeno il 25 % del tonnellaggio mondiale.

(7) Gli Stati membri dovrebbero ratificare la convenzione AFS quanto prima.

(8) Gli Stati membri dovrebbero essere posti nella migliore posizione possibile per ratificare celermente la convenzione AFS. Gli eventuali ostacoli che possano impedire tale ratifica dovrebbero essere rimossi.

(9) La conferenza AFS, considerando che il tempo restante prima del 1° gennaio 2003 può non essere sufficiente a consentire l'entrata in vigore della convenzione AFS e auspicando l'effettiva cessazione dell'uso di composti organostannici nelle navi a decorrere dal 1° gennaio 2003, nella risoluzione n. 1 della conferenza AFS ha chiesto agli Stati membri dell'IMO di adoperarsi al massimo per poter attuare la convenzione AFS in via d'urgenza e ha invitato l'industria del settore ad astenersi dall'immettere sul mercato, vendere e applicare composti organostannici a tale data.

(10) Come risultato immediato della conferenza AFS, la Commissione ha adottato la direttiva 2002/62/CE, del 9 luglio 2002, che adegua al progresso tecnico per la nona volta l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di ammissione nel mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (composti organostannici) ⁽⁴⁾ al fine di vietare, a decorrere dal 1° gennaio 2003, l'immissione sul mercato e l'uso di composti organostannici nei sistemi antivegetativi destinati a qualsiasi tipo di nave, indipendentemente dalla lunghezza.

⁽¹⁾ GU C 262 E del 29.10.2002, pag. 492.

⁽²⁾ Parere dell'11 dicembre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 20 novembre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 17 marzo 2003.

⁽⁴⁾ GU L 183 del 12.7.2002, pag. 58.